Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.net
Testata giornalistica on line

Autorizzazioni ambientali: rilascio unificato, durata tombale.

A cura della Dott.ssa Stefania Pallotta

Approvato in via definitiva nel Consiglio dei Ministri del 15 febbraio 2013, a ridosso della consultazione elettorale, il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione degli adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale" approda in Gazzetta Ufficiale il 29 giugno 2013 ed entrerà in vigore il 13 giugno 2013.

Il recente regolamento ministeriale è stato adottato in attuazione del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo", convertito con modificazioni nella legge 4 aprile 2012 n. 35. L'articolo 23 del citato decreto legge, sotto la sezione "semplificazione in materia ambientale", autorizzava il Governo all'emanazione di un regolamento volto a disciplinare l'autorizzazione unica ambientale e a semplificare gli adempimenti amministrativi delle piccole e medie imprese e degli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale.

Nei giorni dell'approvazione, sul sito della Presidenza del Consiglio campeggiavano dichiarazioni dirette a rassicurare che l'adozione del decreto lasciasse "inalterati i necessari livelli di tutela ambientale". A smentire l'annuncio, però, arriva l'art. 3, comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, che assegna alla neointrodotta autorizzazione unica ambientale una "durata pari a quindici anni a decorrere dalla data di rilascio." Troppo, anche per il Consiglio di Stato, che con il parere 5069 del 29 novembre 2012 si era espresso in modo critico, rilevando "che una previsione di durata siffatta suscita perplessità" e chiedendo una nuova valutazione al Ministero dell'Ambiente ai fini di una ridefinizione del termine. Il *vulnus* è inferto ai principi ispiratori postulati dalla normativa di rango primario, poiché la durata tombale dell'autorizzazione unica ambientale appare stridere con l'esigenza di tutela degli interessi pubblici (ambiente e salute) sancita dallo stesso articolo 23 del D.L. 5/2012.

Il quadro normativo antecedente all'entrata in vigore del regolamento n. 59/2013 prevedeva, sia pure con delle differenziazioni, una validità temporale delle autorizzazioni drasticamente più lunga.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Ad esempio, la durata quindicinale era riservata alle sole autorizzazioni ordinarie alle emissioni in atmosfera, per le quali l'investimento impiantistico per l'abbattimento dei fumi è di regola molto rilevante; ma ancora nel campo delle autorizzazioni "aria" si scendeva a dieci anni per le cosiddette autorizzazioni generali previste dall'art. 272 del d.lgs. 152/2006; si passava a cinque anni per l'autorizzazione all'utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura di cui all'art. 9 del d.lgs. n. 99/1992; lo stesso termine breve quinquennale era previsto in materia di rifiuti per le comunicazioni delle attività di autosmaltimento e per le comunicazioni di recupero di rifiuti in procedura semplificata ai sensi dell'art. 216 del d.lgs. 152/2006; fino ad arrivare ai soli quattro anni decorrenti dal momento del rilascio per la durata dell'autorizzazione agli scarichi.

Come si vede, il salto temporale è notevole. Peraltro, la riforma investe la maggioranza delle imprese italiane, anche se per espressa previsione dell'art. 1 comma 2 del D.P.R. 59/2013 al regime dell'autorizzazione unica ambientale sono sottratti gli impianti soggetti alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale e i progetti sottoposti alla valutazione di impatto ambientale laddove la normativa statale e regionale disponga che il provvedimento finale di Via comprende e sostituisce tutti gli altri atti di assenso in materia ambientale. Infatti, nel definire l'ambito di applicazione della nuova disciplina, l'art. 1, comma 1 del regolamento n. 59/2013 rinvia alle categorie di imprese di cui all'articolo 2 del decreto del Ministero delle attività produttive 18 aprile 2005 recante "Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese", ovvero alle microimprese e alle piccole e medie imprese (complessivamente definite PMI). Secondo i parametri del D.M. 18 aprile 2005 rientrano in questa categoria le imprese con meno di 250 occupati e con fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure con un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro, ossia circa il 99,9% delle imprese italiane.[1]

Quanto alle autorizzazioni sostituite dall'autorizzazione unica ambientale, si tratta comunque di un elenco aperto, poiché l'art. 3, comma 2 dello stesso D.P.R 59/2013 attribuisce alle regioni e alle province autonome il potere di individuare ulteriori atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale che possono essere compresi nell'autorizzazione unica ambientale.

Infine, singolare espressione di lungimiranza normativa è la previsione alla lettera b) dell'articolo 2, che individua in prima battuta la Provincia quale autorità competente a rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale. Come dire, l'eterno affidato al caduco: è la normativa italiana, bellezza.

Stefania Pallotta

Pubblicato il 3 giugno 2013

[1] Fonte, Commissione europea, Scheda informativa SBA 2012 ITALIA.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)